




# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Deducibilità delle perdite su crediti (anche per i crediti prescritti)

Autore: Redazione | 13/09/2012



*Novità in materia fiscale: da oggi, le perdite sui crediti sono deducibili automaticamente se sono di modesto importo nonché se il relativo credito risulti prescritto.*

In sede di conversione del c.d. “decreto crescita” **[1]** è stata introdotta una modifica alla norma contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi **[2]** che disciplina le modalità di deduzione delle perdite su crediti.

La norma in questione dispone che le **perdite su crediti sono deducibili** se risultano da elementi “**certi e precisi**”. Gli elementi della “certezza” e “precisione” risultano in ogni caso soddisfatti quando, congiuntamente:

a) il credito sia di “modesta entità”. Ciò si verifica se è di importo:

**≤ €. 5.000** per le imprese di “rilevante dimensione” (ossia quelle con volume d'affari o ricavi  $\geq$  €. 100 milioni);

**≤ €. 2.500** per tutte le **altre imprese**;

b) siano **decorsi 6 mesi dalla scadenza** del pagamento.

Inoltre, i requisiti di **certezza** e **precisione** sono soddisfatti anche se il diritto alla riscossione del credito è **prescritto**. Ciò significa che è possibile **dedurre la perdita** sul credito, a prescindere dall'importo dello stesso, nel momento in cui il diritto alla riscossione del credito risulti essere **prescritto**.

Non è facile determinare il momento in cui il credito possa considerarsi prescritto. Infatti, qualunque atto interruttivo (es. solleciti di pagamento) è suscettibile di determinare l'interruzione della prescrizione e, quindi, l'indeducibilità della perdita.

Allo stesso modo, non è agevole determinare il **momento iniziale** della prescrizione (il momento di maturazione del diritto non è riscontrabile in contabilità).

Su questi ultimi punti è auspicabile un intervento dell'**Agenzia delle Entrate** che chiarisca in che modo il contribuente, al quale venga contestata la deducibilità della perdita su crediti, possa dimostrare la prescrizione del diritto di credito. Si potrebbe infatti porre il caso - almeno ipotetico - in cui il contribuente lasci volontariamente prescrivere il proprio credito al solo scopo di dedurre poi la perdita. Ma in tal caso, a nostro avviso, porrebbe in essere un comportamento antieconomico (la rinuncia al credito) che andrebbe giustificato all'Amministrazione Finanziaria. In particolare, il contribuente, in caso di contestazione in merito alla deducibilità della perdita, deve essere in grado di dimostrare che il costo sostenuto per aver rinunciato al credito abbia i requisiti della "inerenza" e "inevitabilità"; cioè, deve dimostrare che il costo che avrebbe sostenuto per il recupero del credito sarebbe stato più oneroso del costo sostenuto per la rinuncia al credito stesso **[3]**.

**di MENNATO FUSCO**

### **Note**

**[1]** Art. 33 D.L. 83/2012. **[2]** Art. 101, comma 5, D.Lgs. n. 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi). **[3]** Comm. Trib. Prov. Di Parma, sent. n. 91 del 9 aprile 2010; Comm. Trib. Reg. Marche, sent. n. 113 del 7 luglio 2010; Cass., sent. n. 23863 del 19 novembre 2007.